



Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione

ANNO 2026

Visti:

- la L. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo", che all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- la LRT 2/2019 e s.m.i. che dispone in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 16/02/2026 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 851 del 23 giugno 2025 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026";
- la Determinazione Dirigenziale della Regione Toscana n. 6557 del 25/03/2026 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Riparto 2026";
- il DUP 2026-2028, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2025 e relativa nota di aggiornamento approvata con Delibera di C.C. n. 2 del 02/02/2026;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 02/02/2026, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2026/2028";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 06/02/2026 "Approvazione PEG 2026-2028";
- il PIAO 2026-2028, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 27/03/2026;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2026 recante "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2026-2028";

IL DIRIGENTE

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 1603 del 03/08/2026 che approva il presente Bando e la relativa modulistica e ne dispone la pubblicazione,

RENDE NOTO

che **dal giorno 03/08/2026 fino al giorno 24/08/2026** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti previsti e fino all'esaurimento delle risorse.



Art. 1

**Requisiti e condizioni da possedere alla data di apertura del bando
(Ammissione al concorso)**

Per la partecipazione al presente Bando, **pena l'esclusione**, è necessario che il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare abbia, **alla data di pubblicazione del bando**, i seguenti requisiti e condizioni:

1. Cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa.

2. Residenza anagrafica nel Comune di Viareggio, nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo *(la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile)*.

3. Titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla LRT 2/2019 e s.m.i. (ERP);
- di alloggi di edilizia residenziale agevolata;
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Coloro che nel corso dell'anno 2026 hanno ottenuto od ottengono l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica saranno ammessi al contributo limitatamente ai mesi antecedenti il mese di consegna dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, fermo restando il limite minimo erogabile di 200,00 euro.

È possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico. In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone che sarà considerato per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

Si ricorda che in caso di contratto scaduto che contempli la proroga o il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all'Agenzia delle Entrate (ed allegata alla domanda) la documentazione relativa alla proroga o al rinnovo contrattuale, tranne il caso in cui il contratto sia nella fase di proroga ed il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre i termini per presentare opposizione alla graduatoria provvisoria.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di locazione.

4. **Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Viareggio.** La



distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT 2/2019 e s.m.i.

5. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia **superiore a 25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dall'attestazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui ai numeri **4. e 5. non si applicano** quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- Alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 cpc.

Nei casi sopra specificati, il Comune procede all'eventuale assegnazione del contributo solo dopo aver verificato la documentata indisponibilità della proprietà.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

6. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato nell'attestazione ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE.

7. Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti **5. e 6.** del presente articolo.

8. Essere in possesso di attestazione ISEE 2026 (senza difformità né omissioni) al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore **ISEE non superiore a € 16.500,00 e un valore ISE non superiore a € 32.724,49**.

9. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegni alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo Giovanisi Regione Toscana.



Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (**quota B**) dell'**Assegno di Inclusione** (ADI), il Comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

In caso di indebito riconoscimento del contributo affitto, i beneficiari saranno tenuti alla restituzione delle somme percepite all'Amministrazione Comunale.

10. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

11. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **"ISE ZERO" ovvero che hanno un ISE INFERIORE rispetto al canone annuo di locazione** per il quale richiedono il contributo, è possibile solo nei casi di seguito indicati:

- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore; per l'autocertificazione è obbligatorio compilare la relativa sezione nel modulo di domanda;
- presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Qualora il richiedente non rientri nelle casistiche b) o c) e non abbia compilato nella domanda l'autocertificazione indicata al punto a) sarà escluso dalla graduatoria provvisoria. Il richiedente potrà consegnare l'autocertificazione di cui al punto a) entro e non oltre il termine per la presentazione dei ricorsi. Decorso infruttuosamente tale termine la domanda sarà esclusa dalla graduatoria definitiva.

Art. 2

Nucleo Familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello **composto dal richiedente e da tutti coloro che**, anche se non legati da vincoli di parentela, **risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di apertura del bando**. Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda se esistono coabitazioni, ovvero più nuclei familiari residenti nello stesso appartamento per il quale si richiede il contributo.

Art. 3

Limiti di reddito e determinazione della situazione economica (Accesso alle fasce di reddito)

I concorrenti devono essere in possesso di una attestazione ISEE il cui nucleo familiare deve corrispondere a quello dello stato di famiglia anagrafico, secondo i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore **ISE non superiore** all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS che per l'anno 2026 è pari ad **euro 16.114,80**, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti uguale o superiore al 14%.



Fascia "B"

- Valore **ISE compreso** tra euro **16.114,81** ed euro **32.724,49** rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti uguale o superiore al 24%;
- Valore **ISEE** non superiore a euro **16.500,00** (limite per l'accesso ERP).

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A	FINO A € 16.114,80	FINO A € 16.500,00	UGUALE O SUPERIORE AL 14%
FASCIA B	DA € 16.114,81 A € 32.724,49	FINO A € 16.500,00	UGUALE O SUPERIORE AL 24%

Art. 4

Autocertificazione dei requisiti, controlli, sanzioni e procedimento di esclusione

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti di partecipazione sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a norma dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dando priorità al controllo sui concorrenti che presentano ISE zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate d'ufficio sulle dichiarazioni prestate, emerga che queste non sono veritiere e/o che non sono posseduti i requisiti di accesso, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria.

Qualora la causa di esclusione sia accertata prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria il richiedente sarà escluso dalla stessa. In questo caso, il richiedente che risulti escluso nella graduatoria provvisoria avrà facoltà di presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa.

Qualora la causa di esclusione sia accertata successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva ne sarà data comunicazione al richiedente a mezzo raccomandata A/R, riconoscendo allo stesso il termine di 10 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il termine oppure valutate non superabili le motivazioni di esclusione, il richiedente verrà escluso dall'elenco dei beneficiari del contributo.

Qualora il beneficio sia stato già liquidato dall'Amministrazione comunale, il richiedente sarà tenuto alla restituzione dell'indebito percepito entro il termine e con le modalità che gli verranno comunicate dall'Ufficio Casa, fermo restando il pagamento di quanto eventualmente sarà dovuto a diverso titolo all'Amministrazione comunale in conseguenza della dichiarazione mendace. Qualora non provveda nel termine e con le modalità



indicate, l'Amministrazione procederà con le procedure di recupero forzoso previste dalla normativa vigente, con addebito di tutti i costi conseguenti allo stesso.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso **devono essere compilate unicamente sul modulo** predisposto dall'Ufficio Casa del Comune di Viareggio, in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Viareggio www.comune.viareggio.lu.it.

La domanda dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo pretorio, e per i successivi **20 (venti) giorni**, ovvero **entro e non oltre il 24/08/2026**, con le seguenti modalità:

- **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- **spedita per posta a mezzo raccomandata A/R** (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo: Ufficio Casa - Comune di Viareggio Piazza Nieri e Paolini, 1 cap. 55049 Viareggio (LU) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla Amministrazione stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- **inviata per Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it **esclusivamente da casella di posta elettronica certificata** (non saranno ritenute valide le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice).

IMPORTANTE: La PEC utilizzata deve essere PERSONALE e corrispondere al nominativo del richiedente presente sulla domanda di partecipazione. La domanda e/o la documentazione inviata con una PEC non personale non sarà ritenuta valida e quindi sarà ESCLUSA.

Le domande pervenute oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando e verranno ESCLUSE.

Art. 6

Documenti da allegare alla domanda

ALLEGARE **OBBLIGATORIAMENTE** la seguente documentazione:

1. Copia DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità (**pena l'esclusione non sanabile**);
2. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo (solo per i cittadini extracomunitari);
3. Copia attestazione ISEE anno 2026 con DSU in corso di validità;
4. Copia integrale del CONTRATTO DI LOCAZIONE;



5. Copia dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione;
6. Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà (art. 1 comma 5 del Bando);
7. Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del nucleo (art. 1 comma 5 del Bando);
8. Documentazione attestante la **non disponibilità** di alloggio del quale vi sia la titolarità pro-quota di diritti reali (art. 1 comma 5 del Bando);
9. Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente (art. 1 comma 5 del Bando);
10. Copia stampata del CODICE IBAN di conto corrente bancario o postale rilasciato dalla banca o dalle Poste **(non sono ammessi i seguenti ABI 07601 e CAB 03384);**
11. Copia del documento d'identità del soggetto terzo sostentatore nel caso di **"ISE ZERO" ovvero ISE INFERIORE al canone annuo di locazione** (art. 1 comma 11 del Bando);
12. Certificazione della quota "b" dell'assegno di inclusione ADI o documentazione inerente ad altro contributo percepito a sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale;
13. Certificazione di invalidità rilasciata dalla Asl.

NOTA BENE: Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere comunque dichiarati i dati anagrafici e reddituali, salvo sia in atto un procedimento di separazione legale, con riserva di presentare successivamente, la dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza. I dati anagrafici e reddituali di entrambi i genitori devono essere dichiarati anche nel caso di figli riconosciuti da soggetti non residenti anagraficamente nello stesso indirizzo, nel caso in cui non sia stato accertato, in sede giurisdizionale amministrativa l'abbandono da parte di uno dei due genitori.

NELLA DOMANDA NON DOVRANNO ESSERE ALLEGATE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELL'ANNO 2026 O LA DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE LOCATO ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'ANNO 2026. TALE DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE INVIATA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ALL'ALBO PRETORIO, SOLO DAGLI UTENTI AMMESSI NELLA STESSA.

Art. 7 Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato.

Sono motivi NON SANABILI di esclusione:

- la domanda inviata **priva di firma e/o documento identità** in corso di validità;
- la domanda **inviata successivamente** alla scadenza del Bando;



- la domanda che non rientra **né in FASCIA A né in FASCIA B** (art. 3 del Bando);
- la sottoscrizione della **DSU** relativa all'ISE/ISEE 2026 **successiva alla scadenza del bando**;
- il **superamento dei limiti reddituali ISEE – ISE** di cui all'art. 1 comma 8 del presente Bando.

Sono motivi di esclusione:

- la domanda priva del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- la domanda priva della copia del contratto di locazione;
- la domanda priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta e/o della "cedolare secca";
- la domanda priva di altra documentazione richiesta ai fini istruttori o qualora la stessa sia **non chiara o non comprensibile (non sono ammessi allegati in formato jpg o comunque diverso dal pdf)**;
- la domanda con un numero di pagine diverso da quello riportato sul modulo di domanda approvato con il Bando.

Le domande prive della suddetta documentazione (indicata in "sono motivi di esclusione") saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse qualora nei termini previsti per l'opposizione siano integrate con copia della documentazione mancante.

Art. 8

Formazione e pubblicazione della graduatoria

1. Il Comune provvede a formare la graduatoria provvisoria con l'indicazione degli AMMESSI in Fascia "A" e Fascia "B" e degli ESCLUSI. La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Viareggio.

2. **Nei 10 (dieci) giorni** di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio online, gli interessati possono presentare opposizione alla stessa (su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Casa), indirizzando le memorie scritte e/o documenti al Dirigente dell'Ufficio Casa, con le stesse modalità indicate al precedente art. 5. Non saranno ritenute valide le opposizioni inviate per mail semplice o con modalità e tempi diversi da quelli indicati.

3. Le opposizioni, pervenute regolarmente nei termini e con le modalità sopra indicate, saranno esaminate e - se accolte - daranno luogo ad una rivalutazione della domanda cui si riferiscono, ovvero - in caso di non accoglimento - alla riammissione ed inserimento della domanda nella graduatoria definitiva con lo stesso esito della graduatoria provvisoria.

I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati in graduatoria definitiva in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2026.

4. I soggetti ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

- **Fascia "A"**: valore **ISE non superiore** all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS che per l'anno 2026 è pari ad **euro 16.114,80**, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti uguale o superiore al 14%.

- **Fascia "B"**: valore **ISE compreso** tra **euro 16.114,81** ed **euro 32.724,49** rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti uguale o superiore al 24%;

5. La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio online (accessibile dal sito internet istituzionale del Comune di Viareggio), che costituirà mezzo idoneo di conoscenza nonché sarà consultabile presso l'Ufficio URP del Comune di Viareggio, Piazza Nieri e Paolini 1 e sul sito internet del Comune di Viareggio www.comune.viareggio.lu.it.



6. Le pubblicazioni delle graduatorie sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, pertanto **non saranno inviate comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo.**

7. Le graduatorie, sia quella provvisoria che quella definitiva, degli ammessi e l'elenco degli esclusi, saranno pubblicate in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. In particolare il nome e cognome saranno sostituiti dal numero di protocollo assegnato in sede di presentazione della domanda.

8. La graduatoria definitiva è valida per l'anno 2026.

Art. 9

Utilizzo delle risorse ed entità del contributo

1. I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle somme disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva con il seguente ordine di priorità:

- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A
- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. Il contributo teorico è così calcolato:

- **Fascia A:** per i nuclei familiari con valore ISE inferiore a due pensioni minime INPS il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- **Fascia B:** per i nuclei familiari con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

3. La collocazione nella graduatoria definitiva non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.

4. Il contributo è riferito al periodo che va dal 1° gennaio 2026 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2026. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

5. Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto abbia diritto alla quota minima annuale di Euro 200,00.

Art. 10

Modalità per l'erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione e dei requisiti previsti.

2. Gli utenti collocati nella graduatoria definitiva, Fascia A e Fascia B, dovranno presentare le ricevute comprovanti i pagamenti del canone locativo per l'anno 2026 **TASSATIVAMENTE** e **IMPROROGABILMENTE entro il 31 gennaio 2027** all'Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio o tramite PEC personale o per posta a mezzo raccomandata A/R.

Gli Uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di comunicazione o di sollecito al riguardo.

3. Verranno ammesse solo le seguenti tipologie di ricevute ai fini dell'erogazione del contributo:

- **ricevuta fiscale/bonifico** contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento; importo canone; periodo di riferimento, firma leggibile di chi rilascia la ricevuta e la marca da bollo;
- **dichiarazione del proprietario** dell'immobile locato relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2026 con allegato documento di identità del proprietario.

Non saranno accettate altre modalità attestanti il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2026.

4. La liquidazione del contributo avverrà nell'anno successivo a quello di riferimento del bando, in un'unica soluzione, su conto corrente bancario o postale solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda.



Art. 11
Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, se unico componente del nucleo familiare residente, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 12
Informativa in materia di privacy

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016, il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viareggio.

Art. 13
Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e decreti attuativi, nonché alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 16/02/2026 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 851 del 23 giugno 2025 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026".

Il Dirigente
Dott.ssa Serena Russo